Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 novembre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 866.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, e modificato con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1471;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria del predetto Istituto, prese in data 30 giugno e 21 novembre 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, sono apportate le modificazioni risultanti dal nuovo testo, composto di quarantatre articoli — allegato al presente decreto — vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 28. — CONSOLI

Statuto

TITOLO I. — *Costituzione, scopo, durata.*

Art. 1.

E' costituita la società per azioni col titolo di « Istituto nazionale di credito edilizio società per azioni ».

Il suo funzionamento è regolato dalle disposizioni contenute nei regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255, e da tutte quelle ad esse successive in materia di credito edilizio, e, in quanto siano con le medesime compatibili, dalle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sul credito fondiario nonchè dal presente statuto.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Roma e potrà stabilire succursali in altre città della Repubblica.

Ha la durata di 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Art. 3.

L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione e ricostruzione di case per abitazione, eccettuate quelle di lusso, come pure per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case già adibite ad uso di abitazione e per le quali l'Istituto riconosca la convenienza delle opere da compiersi per ragioni d'igiene o di migliore adattamento.

L'Istituto dà la preferenza alle imprese costruttrici o a gruppi di famiglie che, con metodi cooperativi od in altra opportuna forma, abbiano per scopo di rendere proprietari di un appartamento, o di ogni singola costruzione, i propri componenti o di concedere alloggi ad equo fitto.

I mutui possono essere concessi anche a Comuni o ad enti che si propongano di costruire abitazioni senza scopo di speculazione.

Art. 4.

L'Istituto s'interdice di compiere operazioni proprie di credito fondiario.

TITOLO II. — *Capitale.*

Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 125.000.000 ripartito in numero 500.000 azioni da L. 250 ciascuna e potrà essere aumentato entro il limite stabilito dal regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Art. 6.

Il capitale, osservate le disposizioni di legge circa il suo investimento in numerario, può essere impiegato, oltre che nei mutui di cui all'art. 3, anche in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie di istituti autorizzati, ed in proprie cartelle edilizie.

Art. 7.

Il capitale dell'Istituto e relative riserve, insieme con la garanzia ipotecaria dei mutui è vincolato a favore dei portatori delle cartelle edilizie, da emettersi come in appresso, con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle stesse.

TITOLO III. — *Cartelle edilizie.*

Art. 8.

L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, può emettere cartelle edilizie in corrispondenza dei mutui, ai termini, nei modi, e con le garanzie stabilite dalle disposizioni delle leggi sul credito edilizio e sul credito fondiario.

Art. 9.

L'emissione delle cartelle è fatta esclusivamente in corrispondenza con i mutui emessi.

Le cartelle sono da L. 500 ciascuna, ma possono essere raggruppate in titoli multipli a norma di legge.

Art. 10.

Il tasso dell'interesse delle cartelle edilizie viene determinato dal Consiglio di amministrazione, entro il limite massimo fissato a norma di legge per le cartelle fondiarie.

Art. 11.

Le cartelle edilizie in circolazione sono rimborsate ed annullate mediante estrazioni semestrali a sorte, separatamente pei diversi tipi d'interesse, in ragione di quante corrispondono alle rate di ammortamento maturate nel semestre antecedente e all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Art. 12.

La massa delle cartelle edilizie emesse è garantita dall'intero capitale dell'Istituto e relative riserve, oltrechè dalla massa delle ipoteche prese a garanzia dei mutui.

TITOLO IV. — *Mutui.*

Art. 13.

I mutui sono concessi a privati o ad enti che si propongano costruzione, ricostruzione, trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case di abitazione.

Art. 14.

L'importo del mutuo non può mai superare la metà del costo della costruzione o ricostruzione e dell'area, ma può raggiungere l'intero costo nei casi di ricostruzione parziale, trasformazione, sopraelevazione od ampliamento, quando il valore dell'immobile preesistente, da sottoporsi pur esso ad ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto, rappresenti almeno la metà del valore del fabbricato ad opera compiuta.

Art. 15.

I mutui mediante cartelle edilizie vengono fatti, osservate le disposizioni di legge circa l'investimento del capitale, a giudizio del Consiglio di amministrazione.

I mutui debbono sempre essere garantiti da ipoteca di primo grado ed ammortizzati a rate semestrali in un periodo non eccedente i venticinque anni.

Art. 16.

Il tasso di interesse per i mutui in numerario viene fissato dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore al 6 %.

Per i mutui eseguiti in cartelle il tasso è uguale a quello delle corrispondenti cartelle stabilito a mente dell'art. 10.

Art. 17.

Le semestralità di ammortamento sono determinate in conformità delle disposizioni proprie del credito fondiario.

La misura della provvigione dovuta all'Istituto viene fissata dal Consiglio di amministrazione entro il limite di quella stabilita per legge.

Art. 18.

Per la riscossione delle semestralità l'Istituto ha facoltà di valersi della procedura propria della esazione delle imposte per tutto il periodo per il quale è ammessa la esenzione dal tributo fondiario.

Art. 19.

Il mutuatario ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte ed in qualsiasi tempo, il saldo del capitale residuale da esso dovuto, e nel caso di mutui fatti in cartelle può eseguire il rimborso anche con cartelle di eguale saggio di interesse valutate alla pari.

In ogni caso deve corrispondere in contanti all'Istituto, oltre a quanto spetti all'Erario a termini delle leggi sul credito fondiario, l'importo di due annate della stabilita provvigione.

Art. 20.

Per la concessione dei mutui i richiedenti devono comprovare di disporre della metà della totale spesa prevista per la costruzione, compreso il costo dell'area.

La costruzione deve essere iniziata con mezzi propri dal richiedente, in quella località, ubicazione e secondo il piano e le previsioni di spesa totale, che siano state preventivamente concordate coll'Istituto. Non potranno ammettersi, nel corso della costruzione, variazioni od aggiunte che eccedano il 10 % (dieci per cento) della totale spesa prevista.

Art. 21.

Accertato l'investimento da parte del mutuatario della metà della spesa necessaria alla totale costruzione, e previa la stipulazione del contratto provvisorio di mutuo, l'Istituto apre a favore del mutuatario un conto corrente addebitandolo delle somme che gli vengano sovvenute in contanti o in cartelle al valore nominale, secondochè il mutuo sia fatto per contanti o in cartelle.

Queste sovvenzioni sono fatte nella misura dell'accertato avanzamento dei lavori eseguiti oltre la metà.

Sul conto corrente vengono caricati gli interessi composti semestrali al tasso uguale a quello cui fu concesso il mutuo,

oltre la provvigione consentita dalla legge, sulle somme o sull'ammontare delle cartelle sovvenute, qualunque sia la durata del conto corrente.

Il conto corrente ed il mutuo debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sulla costruzione iniziata e sulle aree annesse, estensibile di diritto ai successivi investimenti fino alla totalità degli immobili da costruirsi, e valida anche in caso di fallimento, ai sensi dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 22.

Ad opera compiuta il conto corrente di cui al precedente articolo viene chiuso e convertito, mediante contratto definitivo, in mutuo ammortizzabile in un periodo non eccedente i 25 anni.

Prima del detto contratto il mutuatario deve versare in contanti all'Istituto l'ammontare degli interessi e della provvigione di cui al precedente articolo.

Le sovvenzioni da farsi, tanto in cartelle che in contanti, non possono mai eccedere l'ammontare del mutuo concesso nel contratto provvisorio aumentato del decimo per le variazioni ed aggiunte alla costruzione previsto nell'art. 20, e nel solo caso che tali variazioni ed aggiunte vengano accertate dall'Istituto.

Nel contratto provvisorio di mutuo sono stabiliti l'obbligo del mutuatario di addivenire al contratto definitivo appena ultimate le costruzioni, e le opportune sanzioni nel caso di inadempienza.

Art. 23.

La stessa procedura di cui ai precedenti articoli 21 e 22 va seguita per i mutui da concedersi per la ricostruzione parziale, per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case di abitazione, dopo che l'Istituto ne abbia riconosciuta la convenienza e constatato che il valore dell'immobile da trasformarsi, sopraelevarsi od ampliarsi rappresenti almeno la metà del costo preventivo dei lavori da compiere.

TITOLO V. — *Amministrazione.*

Art. 24.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata secondo i rispettivi poteri:

a) all'assemblea degli azionisti;
b) al Consiglio di amministrazione;
c) alla Direzione.

TITOLO VI. — *Assemblee.*

Art. 25.

Le assemblee degli azionisti sono convocate dagli amministratori nella sede sociale e sono ordinarie e straordinarie.

Art. 26.

In prima convocazione, per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria, la quale delibera a maggioranza assoluta, occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata; quella straordinaria è valida soltanto se delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo il disposto dell'art. 29.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno non più tardi del mese di aprile; discute ed approva il bilancio sociale; procede alla nomina ed alla rinnovazione dei consiglieri, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; determina la retribuzione da assegnarsi al Consiglio e ai sindaci effettivi, e delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo, sopra quanto altro è indicato nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di amministrazione, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 27.

Le assemblee straordinarie sono convocate quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, se ne manifesti il bisogno; ovvero per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale purchè nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 28.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'adunanza ed affisso nella sede della società.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e quelli che, senza aver domandato in precedenza la iscrizione nel libro dei soci, abbiano depositato nel detto termine presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, e ai fini della iscrizione stessa, le azioni delle quali sono in possesso mercè una serie continua di girate.

L'iscrizione o il deposito delle azioni viene constatato con uno o più verbali redatti da uno dei sindaci dell'Istituto o da notaio.

Art. 29.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che è assistito, in qualità di segretario, dal segretario dello stesso Consiglio, ed in sua assenza da persona designata dall'assemblea. Se l'assemblea è straordinaria, funziona da segretario un notaio.

Il socio ha un voto per ogni azione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria concernenti le materie indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 2369 del Codice civile non sono valide se a costituire la maggioranza non concorra il voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

TITOLO VII. — *Consiglio d'amministrazione.*

Art. 30.

Il Consiglio d'amministrazione è investito del più ampio mandato per la gestione dell'Istituto a norma dello statuto ed ha tutti i poteri, esclusi soltanto quelli come sopra deferiti all'assemblea degli azionisti.

Il Consiglio può nominare comitati nel suo seno con speciali attribuzioni, e delegare i suoi poteri, esclusi quelli indicati negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile, anche in via generale, per uno o più atti e contratti, secondo che lo ritenga opportuno, ad uno o più dei suoi componenti, fissandone le retribuzioni e i compensi.

Inoltre il Consiglio nomina un direttore generale e un vice-direttore, nonchè procuratori, fissandone le facoltà e gli emolumenti, e nel caso della istituzione di succursali, ai sensi dell'art. 2, ne nomina i direttori.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione è composto di dodici membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono tenuti a prestare una cauzione nelle forme stabilite dall'art. 2387 del Codice civile, non superiore, anche nel caso di ulteriore aumento di capitale, alle L. 200.000.

Per la nomina, la revoca, e la sostituzione parziale o totale dei consiglieri si osservano le disposizioni degli articoli 2383 e 2386 del Codice civile.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, un vice-presidente ed il segretario, che durano in carica tre anni. A segretario può essere eletta anche persona estranea al Consiglio.

Il presidente rappresenta la società ed ha la firma sociale.

In mancanza del presidente funge il vice-presidente, ed in mancanza di questi il consigliere più anziano per non interrotta funzione e se le anzianità siano pari, il più anziano di età.

Chi presiede, a parità di voti, ha voto preponderante.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Art. 33.

Il Consiglio è convocato, almeno ogni trimestre dal presidente, ed *in* sua assenza dal vice-presidente; si riunisce nella sede dell'Istituto e soltanto eccezionalmente anche altrove.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le convocazioni sono fatte per lettera almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza e nei casi di urgenza possono essere fatte anche con telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 34.

L'emolumento fissato annualmente dall'assemblea ordinaria degli azionisti va diviso per metà in parti uguali fra i membri del Consiglio d'amministrazione, e per metà ripartito fra i membri del Consiglio stesso in medaglie di presenza per ogni seduta del Consiglio o per assistenza alle sedute dei comitati o per altri interventi.

Al presidente e vice-presidente spetta una doppia medaglia di presenza anche per la loro assistenza ad atti, stipulazioni, ecc.

Ai consiglieri non residenti in Roma vengono inoltre rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 35.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza al vice-presidente.

Il Consiglio può delegare la firma, per determinati atti, ad altri membri del Consiglio, al direttore generale o al vice-direttore generale, ai procuratori nonchè ai direttori di succursali.

TITOLO VIII. — *Collegio sindacale.*

Art. 36.

Il Collegio sindacale è composto di un presidente, di due sindaci effettivi e due supplenti; il presidente e uno dei supplenti sono scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 37.

Per quanto concerne la nomina e la cessazione dall'ufficio dei componenti il Collegio sindacale, nonchè la sostituzione, la retribuzione e le loro attribuzioni, si osservano le disposizioni contenute nel Codice civile.

TITOLO IX. — *Bilancio Utili.*

Art. 38.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale, compilato nelle forme prescritte dal Codice civile, è negli stessi modi e termini sottoposto dal Consiglio all'assemblea ordinaria degli azionisti.

Art. 39.

Gli utili netti, dedotto quanto l'assemblea creda di assegnare al Consiglio di amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) il 10 % (dieci per cento) alla riserva, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) un dividendo agli azionisti fino al 6 % (sei per cento) del capitale versato;

c) il residuo, previa assegnazione di un ulteriore 10 % (dieci per cento) alla riserva, sempre fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale, rimane a libera disposizione dell'assemblea degli azionisti.

Se la riserva si riduce per qualsiasi ragione al disotto del detto rapporto del quinto del capitale sociale deve essere reintegrata nello stesso modo.

I dividendi non riscossi dagli azionisti entro cinque anni dalla loro esigibilità sono prescritti.

TITOLO X. — *Liquidazione.*

Art. 40.

Qualora al 30° anno di esercizio, ossia al 31 dicembre 1954, non sia stata prorogata la concessione della emissione delle cartelle e l'assemblea straordinaria non abbia prorogato la durata dell'Istituto, questo s'intende entrato nel periodo di liquidazione.

In tal caso non possono essere intraprese nuove operazioni di mutuo ancorchè fatte in numerario, e col capitale disponibile si dà inizio al rimborso del capitale in ragione non superiore al ventesimo del capitale versato ed in misura che consenta la permanenza di un capitale non inferiore proporzionalmente a quello esistente al 30° anno rispetto alle cartelle emesse e non ancora rimborsate.

Art. 41.

Nel caso in cui le azioni non siano tutte versate per intero, i rimborsi vengono fatti con precedenza alle azioni interamente versate fino al pareggio coi versamenti delle azioni con versamenti inferiori, e successivamente in ragione uguale per ciascuna azione.

Art. 42.

Nel caso previsto dal precedente art. 40, gli organi amministrativi continuano a funzionare nelle forme regolate dal presente statuto fino al totale rimborso delle cartelle emesse.

Soltanto dopo tale rimborso l'assemblea generale straordinaria delibera lo scioglimento definitivo, la liquidazione e la nomina del liquidatore.

TITOLO XI. — *Disposizioni generali.*

Art. 43.

Per tutto quanto non è disposto col presente statuto e non sia regolato dalle disposizioni del credito fondiario, alle quali l'Istituto deve attenersi ai sensi dell'art. 1, si osservano le norme del Codice civile (libro quinto del lavoro).

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 867.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Serramonacesca (Pescara).

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Serramonacesca (Pescara), intendendosi essa autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da Francesco Falconio, consistente in una casa e nel contributo statale per risarcimento danni di guerra e conseguenti restauri, situata nel predetto Comune, contrada Vignadonica, valutata L. 630.000 e destinata a sede delle opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1950, n. 868.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ebe ed Aleardo Franchini », con sede nella frazione Quaderni del comune di Villafranca Veronese (Verona).

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ebe ed Aleardo Franchini », con sede nella frazione Quaderni del comune di Villafranca Veronese (Verona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 869.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « F. Carrara » di Lucca ad accettare una donazione.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « F. Carrara » di Lucca viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 240.000, in titoli di Stato, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del prof. Carlo Fazzi.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 15 marzo 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Auriemma Raffaele fu Giuseppe, livellario alla Congregazione di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, partita 732, foglio di mappa 31, particella 23/*a*, per la superficie di ha. 5.59.61 e col reddito dominicale di L. 2798,50 ed agrario di L. 279,81.

Il predetto fondo confina con il canale delle Colmate, con i fondi di proprietà Arena Maria fu Raffaele, Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Auriemma Alfredo livellario alla Congrega di carità di Castelvolturno, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 marzo 1950, ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 120.000 (centoventimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 61, *foglio n.* 6. — BERITELLI

(4740)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950.

Classificazione della strada denominata Romagnano al Monte - Buccino, fra le strade provinciali di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 26 aprile 1947, n. 319, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Romagnano al Monte, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale Romagnano al Monte - Buccino;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 aprile 1948;

Vista la deliberazione 19 maggio 1950, n. 552, con la quale la Deputazione di Salerno si è assunta l'impegno di provvedere, coi mezzi ordinari di bilancio, alla totale sistemazione della strada suddetta;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata provinciale;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata Romagnano al Monte Buccino, della lunghezza di km. 9,150, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1950
Registro Lavori pubblici n. 21, *foglio n.* 289

(4722)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1950.

Nomina dei componenti la Commissione di studio con l'incarico di elaborare le norme di attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602 (albo nazionale dei rappresentanti per le privative industriali e per i marchi).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata istituita una Commissione di studio con l'incarico di elaborare le norme per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602;

Viste le designazioni dei rappresentanti in seno alla Commissione fatte dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Collegio italiano dei consulenti per la proprietà industriale, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione nazionale degli inventori;

Considerato che i signori Pennetta dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di cassazione, e Fragali dott. Michele, consigliere della Corte di cassazione, fanno parte della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623, riguardante i compensi per i componenti delle Commissioni istituite presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione, istituita ai sensi del decreto interministeriale 27 aprile 1950 citato nelle premesse, i seguenti signori:

Pennetta dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;

Fragali dott. Michele, consigliere della Corte di cassazione, vice presidente;

Pastorello dott. Leonida, ispettore generale, direttore dell'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi, membro;

Briganti ing. Renato, esaminatore superiore dell'Ufficio centrale brevetti, membro;

Roscioni dott. Marcello, capo divisione dell'Ufficio centrale brevetti, membro;

Albanesi dott. Alfredo, giudice, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, membro;

Pecorelli dott. Costantino, capo divisione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro;

Jacobacci ing. Ferruccio, in rappresentanza del Collegio italiano dei consulenti per la proprietà industriale, membro;

Allioni ing. avv. Umberto, in rappresentanza del Collegio italiano dei consulenti per la proprietà industriale, membro;

Cianetti dott. Gino, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, membro;

Guidi ing. Guido, in rappresentanza dell'Associazione nazionale degli inventori, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Avallone Giuseppe, consigliere, ed in sua assenza o impedimento sarà sostituito dal dott. Maione Umberto, vice segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione precedentemente indicata verrà attribuito un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza nella misura massima prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Art. 3.

Agli stessi componenti estranei all'Amministrazione dello Stato che per partecipare alle sedute della Commissione dovranno recarsi fuori della ordinaria residenza sarà corrisposto, inoltre, il trattamento di missione stabilito per i funzionari statali di grado 5°.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sui capitoli 7 e 10 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1949-50 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1950
Registro n. 6, foglio n. 189. — BRUNO

(4741)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Aggiunta di un membro alla Commissione di studio con l'incarico di elaborare le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602 (albo nazionale dei rappresentanti per le privative industriali e per i marchi).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1950, registro n. 6, foglio n. 188, con il quale è stata istituita una Commissione di studio con l'incarico di elaborare le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602;

Ritenuta l'opportunità di includere tra i componenti della suddetta Commissione un rappresentante della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Decreta:

Un rappresentante della Confederazione italiana dirigenti di azienda farà parte della Commissione di studio incaricata di elaborare le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in aggiunta ai componenti della Commissione stessa indicati nell'art. 2 del decreto interministeriale 27 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1950, registro n. 6, foglio n. 188.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1950
Registro Industria e commercio n. 7, foglio n. 24. — BRUNO

(4742)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1950.

Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 6 luglio 1950;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere in senso favorevole alla richiesta;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, l'importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1) Telai di autoveicoli (chassis).	Per essere carrozzati (concessione decorrente dal 17 giugno 1950).	n. 10	un anno
2) Prugne doppie del goriziano.	Per essere imballate.	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1950
Registro Finanze n. 21, foglio n. 244. — BENNATI

(4731)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Bari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari n. 3122 in data 20 febbraio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. avv. Di Ciò Pietro rappresentante dei datori di lavoro richiesta dalla Associazione sindacale interessata con il sig. Pescosolido Giuliano della medesima Associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Di Ciò Pietro è sostituito con il sig. Pescosolido Giuliano quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(4703)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Chieti n. 8370 in data 6 giugno 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Battini Alfio rappresentante dei datori di lavoro richiesta dalla Associazione sindacale interessata, con il sig. Franceschelli Fabrizio della medesima Associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Battini Alfio è sostituito con il sig. Franceschelli Fabrizio quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1950.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia n. 8160 in data 1° settembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Scala Armando rappresentante del Genio civile, richiesta dalla Amministrazione interessata in quanto trasferito ad altra sede, con il geometra Gheri Elio della medesima Amministrazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Scala Armando è sostituito con il geometra Gheri Elio quale rappresentante del Genio civile nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4699)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1950.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Cuneo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cuneo n. 4079 in data 4 settembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Rigucci Aldo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Signanini Paolo della stessa Associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rigucci Aldo è sostituito con il sig. Signanini Paolo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(4704)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1950.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caserta n. 19565/II-1 in data 11 luglio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Volpe Gaetano rappresentante dei lavoratori richiesta dalla Associazione sindacale interessata con il sig. Vegliante Mariano della medesima Associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Volpe Gaetano è sostituito con il sig. Vegliante Mariano quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4702)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1950.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Perugia n. 7856 in data 1° agosto 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Barbanera Quinto, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Falconi Francesco della medesima Associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Barbanera Quinto è sostituito con il sig. Falconi Francesco quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4701)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1950.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Cerzeto, con sede in Cerzeto (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 6 dicembre 1936, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica di Cerzeto, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Cerzeto (Cosenza);

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 agosto 1942, con il quale il rag. Luigi Riggio fu nominato liquidatore della suddetta azienda ai sensi dell'articolo 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere, ai sensi del cennato articolo, alla sostituzione del liquidatore in parola;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è nominato liquidatore governativo della Cassa rurale cattolica di Cerzeto, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Cerzeto (Cosenza) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Luigi Riggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4666)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1950.

Sostituzione degli organi amministrativi e di controllo della Banca dell'Agro Nocerino, con sede in Nocera Inferiore (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 31 marzo 1928, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato della Banca dell'Agro Nocerino, società per azioni con sede a Nocera Inferiore (Salerno);

Vista la deliberazione assembleare in data 3 settembre 1940, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale, presso la cennata Banca, i signori Benedetto Bove, dott. Giuseppe Costabile e prof. Giuseppe Proto furono nominati sindaci effettivi ed i signori Alfonso D'Ambrosio e Oscar Bove sindaci supplenti;

Vista la deliberazione assembleare in data 30 dicembre 1941, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale i signori cav. uff. Ferdinando De Angelis e avv. Francesco Jovene furono nominati liquidatori della ripetuta Banca;

Considerato che la procedura di liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione degli attuali organi amministrativi e di controllo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Gaetano Criscuolo fu Serse è nominato liquidatore ed i signori avv. Nicola De Angelis fu Pietro, dott. Michele D'Alitto fu Giuseppe e dott. Adalgiso Amendola fu Roberto sono nominati sindaci effettivi della Banca dell'Agro Nocerino, società per azioni con sede a Nocera Inferiore (Salerno), ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in sostituzione degli organi amministrativi o di controllo di nomina assembleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4664)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1950.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Como, ente morale con sede in Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Como, approvato con decreto del Capo del Governo in data 21 ottobre 1941, modificato con proprio decreto in data 3 novembre 1948;

Vista la deliberazione in data 17 luglio 1950 del Consiglio d'amministrazione del Monte di credito predetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 25 dello statuto del Monte di credito su pegno di Como, ente morale con sede in Como, è modificato come segue:

Art. 25. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni del testo unico, approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, e successive modificazioni,

delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 2500 il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte. La denuncia della perdita potrà darsi anche con lettera raccomandata.

La stessa procedura può essere adottata in caso di perdita di polizza di importo superiore alle L. 2500, ma non alle L. 5000. In questo caso però l'emissione del duplicato non potrà comunque aver luogo se non dopo trascorsi, senza opposizione, sessanta giorni dalla scadenza del prestito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1950.

Designazione della Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dall'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 574, e dall'art. 5 della legge di pari data n. 575.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 30 luglio 1950, n. 574, il quale dispone che l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle Provincie, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, abbia effetto anche per l'anno 1949;

Vista la legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie;

Visto il secondo comma degli articoli 2 e 5, rispettivamente delle citate leggi n. 574 e n. 575 del 1950, in virtù del quale le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, si rendono applicabili ai mutui che i Comuni e le Provincie possono contrarre per fronteggiare il disavanzo economico non coperto dal contributo statale;

Considerato che l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, stabilisce che tali mutui debbano essere concessi dagli istituti di credito all'uopo designati;

Visti i precedenti decreti Ministeriali con cui venne fatto luogo alla designazione degli istituti di credito per altre operazioni di mutuo, l'ultimo dei quali decreti, in data 23 agosto 1948 e registrato alla Corte dei conti il successivo 8 ottobre dell'anno medesimo, al registro n. 9 Tesoro, foglio n. 390, fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1948;

Ritenuto che occorre procedere alla designazione per i mutui che le Provincie ed i Comuni possono contrarre ai sensi delle citate leggi 30 luglio 1950, n. 574 e n. 575;

Considerata l'opportunità di designare, per ora, soltanto la Cassa depositi e prestiti per le più urgenti operazioni di mutuo, con riserva di provvedere in seguito, come ed in quanto risulterà conveniente e necessario, ad ulteriori designazioni:

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è designata per la concessione dei mutui che le Provincie ed i Comuni, per fronteggiare il disavanzo economico non coperto dal contributo statale, possono contrarre ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 574, e dell'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1950
Registro Tesoro n. 14, *foglio n.* 114. — GRIMALDI

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1950.

Delega al rappresentante del Governo presso la Regione sarda dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sull'Ente sardo di colonizzazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1933, contenente disposizioni per lo sviluppo della colonizzazione interna e concernente l'approvazione dello statuto dell'Ente ferrarese di colonizzazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1933;

Visto il decreto del Capo del Governo 20 giugno 1942, contenente modificazioni della denominazione dell'Ente ferrarese di colonizzazione in quello di Ente sardo di colonizzazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 206 del 2 settembre 1942;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in virtù del quale, con decreto del Ministro competente può essere delegato al rappresentante del Governo presso la Regione sarda l'esercizio delle attribuzioni dell'Amministrazione centrale che non siano state delegate alla Regione;

Ritenuta l'opportunità di trasferire al rappresentante del Governo presso la Regione sarda l'esercizio delle attribuzioni in materia di vigilanza sull'Ente sardo di colonizzazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'esercizio delle attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sull'Ente sardo di colonizzazione, di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Governo 7 settembre 1933, è trasferito al rappresentante del Governo presso la Regione sarda, a decorrere dal 1° novembre 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(4683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle autorità alleate

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto comunica che sono in consegna all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Napoli i sottoindicati autoveicoli restituiti dalle autorità alleate, dei quali non si conoscono i proprietari:

Tipo Fiat 500; telaio n. 052679; motore n. 052988;
Tipo Fiat 1100; telaio n. 200077; motore n. 253470;
Tipo Fiat 1500; telaio n. 033624; motore n. 032154;
Tipo Fiat 1500; telaio n. 038214; motore n. 038716;
Tipo Fiat 1500; telaio n. 037578; motore n. 037914;
Tipo Lancia Aprilia; telaio n. 39-1423 (d'ufficio).

(4739)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo sito nella sponda sinistra del torrente Tuccio del comune di Melito Porto Salvo.

Con decreto interministeriale 12 settembre 1950, n. 1981, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del relitto d'alveo in sponda sinistra del torrente Tuccio del comune di Melito Porto Salvo, contrada Bordino, della superficie di mq. 38190 intestato al Demanio dello Stato ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 del 1° agosto 1950 dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4738)

Proroga del termine di esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Grosseto

Con decreto Ministeriale 10 ottobre 1950, n. 3722, il termine per la esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Grosseto, approvato con decreto Ministeriale 13 ottobre 1948, è prorogato fino al 13 ottobre 1954.

(4735)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % 1959:

Serie e numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie A	381696	Sezione Tesoreria provinciale di Asti	Viganò Anita di Federico, dom. ad Asti, corso Dante, 58.	5.000
Id.	381697	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310242	Sezione Tesoreria provinciale di Roma	Cutrona Agata fu Giuseppe ved. Ragonese, dom. in Roma, largo Don Morosini, 2.	5.000
Id.	310243	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310244	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310245	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310246	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310247	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310248	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310249	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310250	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310251	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310252	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310253	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310254	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310255	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310256	Come sopra	Come sopra	5.000
Serie B	326238	Sezione Tesoreria provinciale di Asti	Pettazzi Orsola fu Clemente, gerente dell'Ufficio postale e telegrafico di Rocchetta Tanaro (Asti).	10.000
Id.	326239	Come sopra	Come sopra	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definiti corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 23 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4623)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 202

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,86	142,80
» Genova	624,80	142,85
» Milano	624,83	142,85
» Napoli	624,60	142,85
» Palermo	624,80	143,15
» Roma	624,81	142,85
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,83	142,85
» Venezia	624,82	143,10

Media dei titoli dell'8 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,75
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	48,50
Id. 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	76,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,55
Id. 5 % 1936	94,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,20
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 8 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» reichmark
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 21 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Bartocci Angelo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5% (1940) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 24 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Gorizia — Intestazione: Foschian Luigia fu Bortolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23545 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Del Prete Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23-11403 — Data: 9 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Milito Donato di Rocco — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Radatti Pasquale fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1324 — Data: 26 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Minchianti Caterina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 938 — Data: 18 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Dessi Francesco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3579 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Mazzetti Guerrina di Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1626 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Rigamonti Angela — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1950

(4347) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Mompeo (Rieti), Sant'Angelo Romano (Roma), Pergola (Pesaro), Fratterosa (Pesaro), Frontino (Pesaro), Moricone (Roma), Ferentino (Frosinone), Cingoli (Macerata), Città di Castello (Perugia), Norma (Latina), Montecastrilli (Terni) e Capranica (Viterbo).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1. - Il sig. Costantini Giuseppe di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mompeo (Rieti).
2. Il sig. Pierdominici Italo fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Angelo Romano (Roma).
3. Il per. agr. Tittoni Raffaele fu Emidio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro).
4. Il sig. Capotondi Adolfo fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro).
5. Il sig. Rosati Augusto fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro).
6. Il sig. Servili Antonio fu Filippo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).
7. Il sig. Cappucci Gaetano fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ferentino (Frosinone).
8. Il rag. Santamarianova Geo di Candido è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata).
9. Il sig. Mastrangeli Francesco fu Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).
10. Il sig. Marcelli Costantino fu Alfredo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Latina).
11. Il sig. Petrucci Angelo fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni).
12. Il sig. Cenci Costantino fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Capranica (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(4611)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° settembre 1942 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su indicato regio decreto-legge n. 375;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 gennaio 1946 con il quale il comm. dott. Antonio Bamonte fu nominato commissario liquidatore della cennata azienda;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Gionfra di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello, avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del comm. dott. Antonio Bamonte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(4617)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 31 dicembre 1949, n. 33115, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
De Gennaro dott. Otello, vice prefetto.

Componenti:
Bellino dott. Mario, medico provinciale;
Moretti prof. dott. Enrico, primario medico presso l'ospedale di circolo di Busto Arsizio;
Fumagalli prof. dott. Rodolfo, primario chirurgo presso l'ospedale di circolo di Varese;
Rodari dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Arciello dott. Corrado.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 ottobre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4673)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 25 luglio 1949, n. 1055, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Balice dott. Leone, vice prefetto.

Componenti:

Sarri dott. Umberto, medico provinciale;

Fontana prof. dott. Luigi, primario medico e direttore dell'ospedale civile di Ravenna;

Ortali prof. dott. Oreste, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ravenna;

Placci dott. Raimondo, medico condotto.

Segretario:

Messina dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 ottobre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4674)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi ai posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) dei comuni di Biella (Vercelli), Bolzano, Como, L'Aquila; di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) della provincia di Taranto; di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado III) della provincia di Belluno; di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Matera, Bibbiena (Arezzo), Putignano (Bari), Albino (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario generale di 2ª classe (grado II) dei comuni di Biella (Vercelli), Bolzano, Como, L'Aquila; di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) della provincia di Taranto; di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado III) della provincia di Belluno; di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Matera, Bibbiena (Arezzo), Putignano (Bari), Albino (Bergamo).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

e) i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo, da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di lire 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti di rito per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, nonchè titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli e documenti.

E' escluso, peraltro, il richiamo di documenti di rito prodotti in precedenza se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco, ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale e provinciale che regola la materia.

Per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 21 ottobre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4654)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso interno per titoli a venti posti di bidello in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno negli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1948 a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 226, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli a venti posti di bidello in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 339, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno per titoli a venti posti di bidello indetto con il decreto citato nelle premesse:

1.	Dall'Ara Luigi	punti	64,20
2.	Puleo Carmelo	»	63,30
3.	Profili Francesco	»	61,10
4.	Abate Michele, combattente	»	61 —
5.	Zardetto Ermildo	»	58,30
6.	Berto Giuseppe, combattente	»	50,80
7.	Borio Pietro	»	50,30
8.	Tarquini Alfredo, combattente	»	50,20
9.	Vannicelli Antonio	»	47,50
10.	Franco Andrea	»	46,30
11.	Toscani Giovanni, combattente	»	45,20
12.	Faro ved. Puleo Concetta	»	45 —
13.	Cristiani Gianni	»	44,30
14.	Leonardi Domenico, precede perchè combattente	»	44 —
15.	Pusceddu Giuseppe	»	44 —
16.	Bellotto Antonio	»	43,30
17.	Rabiolo Rosario	»	42 —
18.	Izzo Vincenzo, combattente	»	41,20
19.	Sagona Giulio	»	39 —
20.	Di Piazza Salvatore, combattente	»	38,50
21.	Panicco in Valle Rosa Amalia	»	37 —
22.	Antoniazzi Angelo	»	36,30
23.	Marino Luigi, precede perchè coniugato con 8 figli	»	36 —
24.	Pasquato Antonio, precede perchè coniugato con 3 figli	»	36 —
25.	Daniele Pasquale, precede perchè maggiore di età	»	36 —
26.	Pitassi Attilio	»	36 —
27.	Scacciafratte Otello, combattente	»	34,90
28.	Paris Antonio, combattente	»	34,10
29.	Ravarelli Maria	»	34 —
30.	Berta Luigi, combattente	»	33,50
31.	Rossoni Giuseppe	»	33,20
32.	Rossi Giulio, precede perchè combattente	»	33 —
33.	Scarpellini Luigia, precede perchè coniugata con 6 figli	»	33 —
34.	Attardo Pietro	»	33 —
35.	Cardello Francesca	»	32 —
36.	Tarzariol Giovanni, combattente	»	30,80
37.	Sordini Eburnea, precede perchè coniugata con 5 figli	»	30 —
38.	Cavallari Angelo	»	30 —
39.	Amantia Giovanni	»	28 —
40.	Nozza Pietro	»	27,50
41.	Saglia Carlo	»	27,30
42.	Santarelli Gianlorenzo	»	25,60
43.	Cardaci Salvatore	»	25,30
44.	Croce Domenico, combattente	»	24,80
45.	Olivieri Concezio	»	21 —

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza stabiliti a favore di particolari categorie di candidati, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono le seguenti:

Graduatoria dei vincitori:

1.	Dall'Ara Luigi	punti	64,20
2.	Puleo Carmelo	»	63,30
3.	Profili Francesco	»	61,10
4.	Abate Michele, combattente	»	61 —
5.	Zardetto Ermildo	»	58,30
6.	Berto Giuseppe, combattente	»	50,80
7.	Borio Pietro	»	50,30
8.	Tarquini Alfredo, combattente	»	50,20
9.	Vannicelli Antonio	»	47,50
10.	Franco Andrea	»	46,30
11.	Toscani Giovanni, combattente	»	45,20
12.	Faro ved. Puleo Concetta	»	45 —
13.	Cristiani Gianni	»	44,30
14.	Leonardi Domenico, precede perchè combattente	»	44 —
15.	Pusceddu Giuseppe	»	44 —
16.	Izzo Vincenzo, combattente	»	41,20
17.	Di Piazza Salvatore, combattente	»	38,50
18.	Scacciafratte Otello, combattente	»	34,90
19.	Paris Antonio, combattente	»	34,10
20.	Berta Luigi, combattente	»	33,50

Graduatoria degli idonei:

1.	Bellotto Antonio	punti	43,30
2.	Rabiolo Rosario	»	42 —
3.	Sagona Giulio	»	39 —
4.	Panicco in Valle Rosa Amalia	»	37 —
5.	Antoniazzi Angelo	»	36,30
6.	Marino Luigi, precede perchè coniugato con 8 figli	»	36 —
7.	Pasquato Antonio, precede perchè coniugato con 3 figli	»	36 —
8.	Daniele Pasquale, precede perchè maggiore di età	»	36 —
9.	Pitassi Attilio	»	36 —
10.	Ravarelli Maria	»	34 —
11.	Rossoni Giuseppe	»	33,20
12.	Rossi Giulio, precede perchè combattente	»	33 —
13.	Scarpellini Luigia, precede perchè coniugata con 6 figli	»	33 —
14.	Attardo Pietro	»	33 —
15.	Cardello Francesca	»	32 —
16.	Tarzariol Giovanni, combattente	»	30,80
17.	Sordini Eburnea, precede perchè coniugata con 5 figli	»	30 —
18.	Cavallari Angelo	»	30 —
19.	Amantia Giovanni	»	28 —
20.	Nozza Pietro	»	27,50
21.	Saglia Carlo	»	27,30
22.	Santarelli Gianlorenzo	»	25,60
23.	Cardaci Salvatore	»	25,30
24.	Croce Domenico, combattente	»	24,80
25.	Olivieri Concezio	»	21 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 61, foglio n. 66. — BERITELLI

(4720)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.